

		Deliberazione 409		
Adottata dal DIRETTORE GEN	ERALE in data <u>15.03.2024</u>			
Oggetto: Adozione Regola	mento Aziendale per la Disciplina delle Pre	estazioni Aggiuntive		
PDEL/2024/0421				
Dulahisata all/Alla Duatasia di	NA	unu 1F minumi nananandini a maska a		
disposizione per la consultazio	ell'Azienda a partire da <u>15.03.2024</u> one.	_ per 15 giorni consecutivi e posta a		
Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis			
Coadiuvato da	, and the second			
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu			
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna			
	S.S.D. <i>i</i>	Affari Generali Ufficio Delibere		
La presente Deliberazione pre	evede un impegno di spesa a carico dell'AR	NAS Brotzu		
SI 🗆 NO X				
VISTO il CCNL t	rionnio 2010, 2021 doll'Aroa Sanità agli ar	t 27 o art 90 nolla parto riguardanto		
	il CCNL triennio 2019–2021 dell'Area Sanità agli art. 27 e art. 89 nella parte riguarda le prestazioni aggiuntive;			
·	il CCNL triennio 2019-2021 dell'Area Comparto Sanità;			
	restazioni aggiuntive programmabili da parte	•		
	stica" della Legge 1/2002:			

DELIBERA

dell'attività resa in regime di prestazioni aggiuntive;

l'opportunità di regolamentare l'iter relativo all'autorizzazione, esecuzione e liquidazione

il Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive allegato al presente atto

pertanto di dover adottare il Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive di

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

quale parte integrante e sostanziale;

• Di approvare il Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive dell'ARNAS G. Brotzu, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

cui sopra;

Il Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott.ssa Maria Teresa Garau

I.F: Settore Economico Collre Amm.vo O. Caria

Ass.te Amm.vo M. Mannoni

VALUTATA

RITENUTO

VISTO

#

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART 1: Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione e l'effettuazione delle prestazioni

orarie aggiuntive, le cui fonti normative risultano essere le seguenti:

• CCNL Area della Sanità 2019-2021

CCNL Comparto Sanità 2019-2021

D.L. 402/2001 convertito nella Legge 1/2002

Legge 120/2007

D.lgs 66/2003

L'istituto delle prestazioni aggiuntive non può essere utilizzato quale strumento di

pianificazione ordinaria dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo

aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (es. straordinario, turnazione,

orario flessibile) e/o messo in atto modalità organizzative temporanee in ambito

dipartimentale in relazione a contingenti e a critiche variazioni di attività delle Strutture

afferenti.

Le prestazioni aggiuntive oggetto del presente Regolamento sono pertanto quelle

necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza e alle stesse si potrà ricorrere

nei seguenti casi:

sussista carenza d'organico e l'impossibilità momentanea di coprire i relativi posti

con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle

procedure per la copertura dei posti vacanti.

sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto

agli standard diriferimento regionale e nazionale.

Inoltre quando per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti

ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 27 del CCNL 2019/2021, fermo

restando il comma 3, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base

delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può

concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive

di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) fermo

restando che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi

prestazionali negoziati

La Direzione aziendale si riserva di autorizzare le prestazioni aggiuntive in situazioni

eccezionali di carenza di organico di fatto; a tal proposito a titolo meramente

esemplificativo si cita l'ipotesi in cui il carico assistenziale supera le capacità di

accoglienza del reparto per la presenza di un numero di ricoverati in esubero rispetto ai

posti letto standard.

ART 2: Risorse

Le prestazioni aggiuntive sono di norma finanziate dal Bilancio aziendale, sui conti

appositamente costituiti denominati "compensi alla dirigenza medica e veterinaria per

acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali", "compensi alla dirigenza sanitaria non

medica per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali" e "compensi al comparto per

acquisizione di prestazioni".

Per la realizzazione di specifiche finalità, le necessarie risorse possono inoltre essere

assegnate dalla Regione Sardegna o dallo Stato (es. l'effettuazione di vaccini e/o

screening, abbattimento liste).

La fonte di finanziamento di ogni attività aggiuntiva dovrà essere indicata nell'istanza di

concessione, nel relativo provvedimento di autorizzazione ai fini dell'ordinata

rendicontazione.

ART 3: Personale avente titolo

Le prestazioni aggiuntive possono essere rese esclusivamente dal personale dipendente,

a tempo determinato e indeterminato, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno,

pienamente idoneo ed inquadrato nei seguenti profili e categorie:

• Dirigente Medico e Dirigente Sanitario, se a rapporto esclusivo

Infermiere

P.iva: 02315520920

Infermiere Pediatrico

Tecnico di Radiologia.

L'Azienda, si riserva di concordare con i Direttori di struttura complessa l'applicazione

dell'istituto di cui trattasi in conformità all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti)

laddove, in via subordinata, non vi sia sufficiente adesione da parte dell'equipe a fronte

delle necessità rappresentate dall'Azienda stessa.

L'attività resa ad integrazione di quella istituzionale dalle restanti categorie di personale

non dirigente, che non possono eseguire prestazioni, potrà essere remunerata

esclusivamente a titolo di straordinario, previa autorizzazione del Direttore di S.C o S.S.D

che ne rispondono direttamente alla Direzione Sanitaria Aziendale.

Art. 4: Reclutamento del personale

Il reclutamento del personale che partecipa alle attività aggiuntive deve avvenire previa

esecuzione dei seguenti adempimenti al fine di assicurare la par condicio e la equa

ripartizione delle prestazioni:

• informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo

determinato dei profili professionali e/o discipline tramite pubblicazione sul sito

aziendale;

• i dipendenti interessati all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive devono presentare

domanda da inviare sempre a mezzo email, perentoriamente nei tempi e all'indirizzo

che saranno indicati.

• la disponibilità del personale del Comparto ad effettuare prestazioni aggiuntive presso

Strutture diverse da quella di assegnazione deve essere accordata previa valutazione

del titolare dell'incarico di funzione, non dovendo in ogni caso arrecare disagi

organizzativi all'interno della Struttura di assegnazione.

Art. 5: Divieto di effettuazione di prestazioni aggiuntive

E' vietata l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale a tempo ridotto e assente

dal lavoro nel corso della giornata per i seguenti motivi:



- ferie
- riposo biologico (per rischio radiologico/anestesiologico)
- malattia;
- infortunio
- · sospensione dal servizio
- astensioni obbligatorie dal servizio
- aspettative
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata
- congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D. Lgs. n. 151/2001
- interdizione anticipata dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza
- congedo di maternità/paternità
- congedo parentale
- permesso retribuito ex art. 33 Legge n. 104/1992 e s.m.i.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità, del 1° turno di guardia e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico. In particolare, il dipendente dovrà fruire di 11 ore di riposo consecutive nell'arco delle 24 ore, e non potrà superare il limite di 48 ore settimanali.

Art. 6: Iter autorizzativo aziendale per l'attività in Prestazioni Aggiuntive

Le richieste di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive devono essere proposte dai Direttori di Struttura mediante inoltro di una specifica istanza alla Direzione Aziendale dell'ARNAS, quantificando i tipi e i volumi di prestazioni da rendere nonché l'impegno orario del personale coinvolto e le motivazioni per le quali sussiste l'esigenza di ricorrere a tale regime

#

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione prestazioni aggiuntive dovrà indicare:

la struttura richiedente,

• le motivazioni, finalità generali e descrizione sintetica delle attività;

• fonte di finanziamento (assegnazioni Regionali, Statali, Fondi della Comunità Europea,

Bilancio Aziendale);

modalità e tempistica nell'attuazione delle attività;

• dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del Direttore di struttura

dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro

e che, ciononostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli

essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo

utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario

flessibile, etc.);

• indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza del personale;

• obiettivi e impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale

coinvolta;

• indicazione del numero di ore:

• indicazione del numero di prestazioni da realizzare a fronte del numero di ore richieste.

L'autorizzazione alla realizzazione del progetto, accordata dalla Direzione deve essere

formalizzata con una deliberazione aziendale.

Art. 7: Modalità di rilevazione e tariffe

Le prestazioni orarie aggiuntive sono rese al di fuori dell'impegno di servizio e si intendono

rese in regime libero professionale.

Le ore effettuate devono essere obbligatoriamente registrate sul sistema aziendale di

rilevazione delle presenze mediante timbratura, in entrata ed in uscita, e devono essere

obbligatoriamente causalizzate con utilizzo dello specifico codice di timbratura.

Le tariffe di remunerazione sono quelle di seguito indicate:

• personale Infermieristico e Tecnico di Radiologia: Euro 30,00/ora lordi

omnicomprensivi, come da nota prot. 795 del 07.02.2012.

• personale Dirigente Medico e Dirigente Sanitario: euro 60 sino al 23/01/2024 e euro

80,00/ora lordi omnicomprensivi ai sensi dell'art. 89 c. 6 del suddetto CCNL 2019/2021

con decorrenza dal 24/01/2024.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 de CCNL Area Sanità l'importo di 80,00 euro è elevabile

a 100,00 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 89 de CCNL Area Sanità la tariffa per ogni turno di guardia

notturna è fissata in 640 euro lordi, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda

Nell'applicazione ai sensi del comma 4 dell'art. 89 de CCNL area Sanità l'Azienda garantisce

annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo

degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il

corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 – detratti eventuali finanziamenti

derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite può

essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n.

120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.

Sono fatte salve diverse tariffe di remunerazione in caso di specifiche disposizioni

normative.

Art. 8 Rendicontazione dell'attività

La rendicontazione, sottoscritta dal Direttore richiedente le prestazioni, deve indicare

gli estremi del provvedimento autorizzativo dell'attività aggiuntiva, l'elenco nominativo del

personale che ha svolto orario aggiuntivo e del numero di ore da liquidare a ciascuno.

Possono essere liquidati i compensi solo se è stato assolto il debito orario individuale

mensile; in caso di debito orario le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate invia

prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del debito orario maturato; in tal caso

potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti.

Art. 9: Controllo dell'attività

L'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive è soggetta a regolari procedure di

争

controllo.

In particolare il Direttore della Struttura unitamente, per quanto riguarda il comparto, ai Titolari di Incarico di Funzione, sono individuati come Responsabile della Realizzazione

delle Prestazioni (RRP).

Detto RRP è tenuto, tra l'altro:

al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel

pieno rispetto delle disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di lavoro

come previsto dal D. Lgs 66/2003 modificato dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161;

• alla verifica che i dipendenti interessati abbiano assolto l'orario di servizio istituzionale

che dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento;

• alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i

dipendenti (che hanno prestato la propria disponibilità) e siano rese solo negli orari

consentiti e autorizzati ed in conformità al piano approvato dall'Azienda,

alla verifica del rispetto dei limiti di spesa preventivati nella delibera autorizzativa;

• a escludere dall'esecuzione delle prestazioni aggiuntive il personale non avente diritto;

alla verifica che vi sia corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano

approvato dall'Azienda e le prestazioni aggiuntive rese;

• alla verifica che permangono i presupposti autorizzativi delle prestazioni aggiuntive,

prima che ne dispongano l'esecuzione e la relativa liquidazione;

• ad inviare il rendiconto delle prestazioni effettuate alla Direzione Unica di Presidio,

per quanto riguarda la dirigenza, e ai Direttori delle Strutture Complesse Area

Infermieristica Ostetrica Professioni e Area Professioni Tecniche Riabilitazione

Prevenzione per quanto riguarda il comparto.

La Direzione Unica di Presidio e i Direttori dell'Area Infermieristiche e dell'Area Tecnica,

confermata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, curano la trasmissione alla SC Risorse

Umane e Relazioni Sindacali della rendicontazione delle prestazioni aggiuntive,

dell'apposito riepilogo delle giornate in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo, affinché

si proceda alla liquidazione dei compensi per l'attività effettivamente svolta.



Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione da parte del Direttore Generale.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive a fronte delle istanze gia' acquisite prima dell'adozione del presente documento.

Il presente documento potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato qualora disposizioni nazionali, regionali o contrattuali, ovvero assetti organizzativi aziendali sopravvenuti lo richiedano.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni vigenti.



NP/	,		/			

Al Direttore Generale ARNAS Brotzu

RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Struttura					
Responsabile Realizzazione Prestazioni _					
Motivazione:					
Periodo di svolgimento:					
Fonte di Finanziamento:					
Personale:					
□ Dirigenza medica disciplina:	ore mese				
□ Dirigenza non medica - profilo:	ore mese				
□ Infermieri - ore mese					
□ TSRM - ore mese					
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'utilizzo delle ore in regime di prestazioni aggiuntive avverrà solo in esito ad una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, e dopo avere utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);					
In fede					
	Visto si concede				
	Il Direttore Generale				

Sistema Sanitario Regione Sardegna ARNAS G. Brotzu P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari P.iva: 02315520920





RICHIESTA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

STRUTTURA					
DELIBERAZIONE N.		ORE CONCESSE			
RENDICONTAZIONE DEL MESE DI					
matricola	dipendente	Ore rese Ore da liquidare			
	•		•		
	TOTALE				

Si attesta l'assolvimento degli adempimenti di cui al Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive

Firma del RRP

Il Direttore Direzione Unica Sanitaria





RICHIESTA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

STRUTTURA					
DELIBERAZIO	ONE N.	ORE CONCESSE			
RENDICONTAZIONE DEL MESE DI					
matricola	dipendente	Ore rese Ore da liquidare			
	•		•		
	TOTALE				

Si attesta l'assolvimento degli adempimenti di cui al Regolamento per la Disciplina delle Prestazioni Aggiuntive

Firma del RRP

Il Direttore dell'Area Infermieristiche e/o dell'Area Tecnica